

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 741/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari della Colombia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/735/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»). In conformità della decisione 2012/735/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 1 dell'accordo concerne il calendario di soppressione dei dazi da parte dell'UE per le merci originarie della Colombia. Per un certo numero di prodotti specifici, è prevista l'applicazione di contingenti tariffari. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione.
- (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dall'accordo.

(5) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, figurano nuovi codici NC che sono diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato del presente regolamento.

(6) Considerato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie della Colombia elencate nell'allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie della Colombia elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I contingenti tariffari indicati in allegato sono gestiti dalla Commissione in conformità alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7230	0201 30 0202 30	Carni bovine disossate, fresche, refrigerate o congelate	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 334
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	6 160 ⁽¹⁾
09.7231	0711 51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> temporaneamente conservati, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	42
	2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	105 ⁽²⁾
09.7232	2208 40 51 2208 40 99	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	625 hl (espressi in equivalente alcole puro)
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 600 hl (espressi in equivalente alcole puro) ⁽³⁾
09.7233	0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80	Granturco dolce	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	84
	2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di alcole e di zuccheri	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	210 ⁽⁴⁾
09.7234	0403 10	Yogurt	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	42
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	105 ⁽²⁾

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7235	1701 13 1701 14 1701 91 1701 99	Zuccheri di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	25 834 (espresse in equivalente zucchero greggio)
	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12		63 860 (espresse in equivalente zucchero greggio) ⁽⁷⁾	
09.7236	Ex 1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	8 334
	1806 10 30 1806 10 90	Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 %	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	20 600 ⁽⁶⁾
	Ex 1806 20 95	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	Ex 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	Ex 2006 00 31 Ex 2006 00 38	Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	Ex 2007 91 10 Ex 2007 99 20 Ex 2007 99 31 Ex 2007 99 33 Ex 2007 99 35 Ex 2007 99 39	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	Ex 2009	Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 %		
	Ex 2101 12 98 Ex 2101 20 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	Ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	Ex 3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol, contenenti, in peso, 70 % o più di saccarosio		
09.7237	0402 99	Latte e crema di latte, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non in polvere, in granuli o in altre forme solide	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	42
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	105 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

⁽²⁾ Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

⁽³⁾ Con un aumento di 100 hl (espressi in equivalente alcole puro) all'anno a partire dal 2015.

⁽⁴⁾ Con un aumento di 10 tm all'anno a partire dal 2015.

⁽⁵⁾ Con un aumento di 10 tm all'anno a partire dal 2015.

⁽⁶⁾ Con un aumento di 10 tm all'anno a partire dal 2015.